

Il pentacento



CRIMINALE PEN. CIV. 1171

autor.tras.massl.doc

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.n.DGPM/IV/12[^]/04 9364/10/A.3
Palazzo Marina

Roma, 15 APR. 1999

OGGETTO: Rilascio di autorizzazione al trasporto di mobili e masserizie con mezzi diversi dalla ferrovia nei trasferimenti da e per l'estero.

INDIRIZZI IN ALLEGATO A

1. La materia in oggetto, come noto, è regolata dall'articolo 19 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, in cui sostanzialmente viene riconosciuta al dipendente trasferito d'autorità - a seguito di preventiva richiesta della stesso e previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza - la possibilità di effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie con mezzi diversi dalla ferrovia.
2. Attualmente, come indicato nella circolare n.BL/5C/20946/M.2.1 in data 24.12.1991 di BILANDIFE, le autorizzazioni al trasporto dei mobili e delle masserizie con mezzi diversi dalla ferrovia, per i trasferimenti da e per l'estero, vengono rilasciate da questa Direzione Generale.
3. In materia, il Consiglio di Stato, con decisione n. 823/95 (All. B), nell'esprimersi in merito ai trasporti intercontinentali (presenza di un tratto via mare), ha chiarito che, in assenza di alternativa del percorso, il dipendente non ha l'obbligo di chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione a servirsi di mezzi diversi dalla ferrovia, rimanendo implicito il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il trasporto stesso, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, il Ministero del Tesoro, con la nota n. 176433 in data 7 febbraio 1977 (annessa in copia), ha precisato che nei casi di percorsi non serviti da ferrovia viene meno l'obbligo del dipendente di richiedere l'autorizzazione in questione.
4. Alla luce delle summenzionate interpretazioni, si dispone che:
 - per i trasferimenti intercontinentali, il dipendente non richieda alcuna autorizzazione in quanto lo stesso è da ritenersi titolare dell'indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 19 della legge n. 836/1973;
 - per i trasporti da e per l'estero, esclusi quelli di cui al precedente alinea, l'autorizzazione di cui trattasi, anche nel quadro della semplificazione amministrativa, sia rilasciata, secondo le modalità e le procedure fissate da BILANDIFE con la circolare BL/5C/20946/M.2.1 in data 24 dicembre 1991 (annessa in copia), dal Comando/Ente presso il quale l'interessato presta servizio, così come avviene per i trasferimenti in ambito nazionale.

5. Per completezza di trattazione e per agevolare l'operato del personale preposto al rilascio del documento in argomento, si invia copia:
- della circolare n. BL/17429/A.9.10 in data 11 ottobre 1988 emanata da BILANDIFE;
 - della circolare n. BL/5C/14154/M.3.10 in data 24 maggio 1990 emanata da BILANDIFE;
 - del facsimile dell'autorizzazione al trasporto mobili e masserizie con mezzi diversi dalle ferrovie da e per l'estero (All. C e D).
6. Le disposizioni in contrasto con la presente sono abrogate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ten. Gen. Antonino TAMBUZZO)



Compilatore	<i>[Signature]</i>
Dattilografo	<i>[Signature]</i>
Dir. Sezione	<i>[Signature]</i>
Dir. Divisione	<i>[Signature]</i>
MINUTA	
<i>[Signature]</i> 9/6/99	

[Signature]
12.6.99